



COMUNE DI VO'
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 07.03.2023

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Principi fondamentali. Scopo e campo d'applicazione.

- 1 Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nel Comune di Vo', la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.
In particolare si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata presso l'UNESCO il 15.10.1978 ed alla Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.
- 2 Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica ai seguenti animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito:
 - pesci
 - anfibi
 - rettili
 - uccelli
 - mammiferi

Art. 2 – Profili Istituzionali e valori etici – culturali.

- 1 Il Comune di Vo' riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2 Il Comune, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
- 3 Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
- 4 Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
- 5 Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- 6 Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
- 7 Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
- 8 Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico - culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi.
- 9 Il Comune condanna, nell'ambito delle proprie competenze, la sperimentazione animale nella ricerca scientifica e auspica metodi alternativi alla stessa.

Art. 3 – Competenze del Sindaco.

- 1 Il Sindaco, tramite gli uffici preposti:

- 1.a vigila sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione dispecifici provvedimenti applicativi;
 - 1.b esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
 - 1.c in particolare il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili.
- 2 Il Sindaco istituisce una consulta composta dalle Associazioni, Enti ed ordini interessati al fine di supportare la corretta applicazione del Regolamento.

Art. 4 – Tutela degli animali.

- 1 Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- 2 Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e Regione.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Segnalazione e autorizzazione.

- 1 L'attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa segnalazione da parte dell'interessato e conseguente autorizzazione del Comune, su parere favorevole dei competenti Servizi del ULSS:
 - 1.a canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
 - 1.b gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
 - 1.c negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all'ingrosso, toelettature;
 - 1.d mostre ed esposizioni;
 - 1.e giardini zoologici, mini zoo e assimilabili;
 - 1.f locali di degenza presso strutture sanitarie veterinarie;
 - 1.g stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico in territorio non agricolo;
- 2 Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 13), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

Art. 6 - Custodia adeguata dell'animale.

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per possessore colui che detiene l'animale.
- 2 Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
- 3 Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o distress. A tal fine il possessore deve custodirlo nel rispetto dei bisogni fisiologici e dietologici della specie custodita.
- 4 Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della

taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

- 5 E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie.
- 6 L'uso di mezzi e strumenti di contenzione momentanea è consentito solo se necessario e applicato con le modalità previste dal presente Regolamento.
- 7 L'utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l'educazione o l'addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili, e comunque ne è vietato l'abuso.
- 8 A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.
- 9 E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno, sprovvisti di un idoneo riparo.
- 10 E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone.
- 11 Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia edella sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 7 - Pratiche vietate – maltrattamento e mancato benessere degli animali.

Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali;
2. qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare e a solo titolo esemplificativo:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
 - b) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione;
 - c) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli. E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione;

E' altresì vietato:

- a) tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
- b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c) tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- d) detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari;
- e) addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- f) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili;
- g) condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo

- del collare;
- h) qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - i) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali;
 - j) non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto dal medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
 - k) l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente;
 - l) è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
 - m) è vietato l'uso per i cani, di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca" salvospeciali deroghe certificate dal medico veterinario o da educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti che ne attesti la necessità. Il certificato, in origine, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
 - n) l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare rettili, anfibi ed uccelli;
 - o) l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
 - p) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
 - q) utilizzare animali di affezione per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati;
 - r) stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia;
 - s) catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento;
 - t) utilizzare cani, gatti e altri animali per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria, ecc., costituiti ed ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio comunale;
 - u) allevare e/o addestrare animali che poi siano destinati sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione a combattimenti.

Ai sensi dell'Art. 10 della convenzione ETS n° 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione;

Art. 8 – Abbandono di animali.

- 1 E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazioni di norme di rango superiore.
- 2 E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

- 3 E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
- 4 E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
- 5 E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
- 6 E' vietato sopprimere animali da affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

Art. 9 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare danno ai coabitanti ed al vicinato.

Art. 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli.

- 1 Il conducente di un autoveicolo deve provvedere affinché l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
- 2 Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
- 3 Il conducente deve comunque assicurare all'animale l'aerazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo e soste.
- 4 Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
- 5 Devono essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 11 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica.

- 1 Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
- 2 In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 12 – Alimentazione degli animali.

- 1 L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
- 2 La quantità di cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
- 3 E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

- 1 E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali

nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

- 2 I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
- 3 Qualora si tratti di avvelenamenti verificatosi in zone agro-silvo-pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o persone.
- 4 Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 14 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie e età per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 16 - Detenzione di animali nelle abitazioni.

- 1 Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
- 2 Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
- 3 La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi delle vigenti normative.

Art. 17 – Ricovero.

- 1 I requisiti per l'attivazione delle strutture di cui all'art.5, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a:

- prevenire la diffusione di malattie;
- prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici;
- garantire il benessere degli animali.

- 2 Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie.
- 3 Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale.

- 4 I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali ospitati possano reggersi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.
- 5 Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa. Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.

Art. 18 - Vendita e toelettatura di animali vivi.

- 1 Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
- 2 I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
- 3 Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con il numero e la tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
- 4 Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
- 5 Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
- 6 Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
- 7 Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ULSS, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dalla normativa vigente.
- 8 Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.
- 9 E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
- 10 E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
- 11 E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.
- 12 E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Art. 19 - Animali da reddito.

Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 20 – Specie domestiche.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali da reddito (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici) e gli animali genericamente definiti da affezione (cani, gatti e altre specie normalmente tenute in ambito domestico).

Art. 21 - Altre specie tenute in ambito domestico.

Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche.

TITOLO III CANI

Art. 22 – Definizione.

Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 23 – Attività motoria e rapporti sociali.

- 1 I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all'aperto.
- 2 I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- 3 E' vietato detenere cani legati a catena. Qualora si renda necessario, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere. E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.
- 4 E' ammesso tenere animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
- 5 Ove sia custodito almeno un cane in abitazione con giardino è fatto obbligo al proprietario, o al detentore, di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

- 1 Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia, con le modalità previste dalle lettere a. b. c. d. del comma 1 dell'art. 28.
- 2 I cani rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune di Vo' devono essere segnalati per la successiva cattura da parte del servizio veterinario dell'ULSS alla Polizia Locale.

Art. 25 - Aree e percorsi destinate ai cani.

- 1 Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico potranno essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.
- 2 Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando

l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose.

- 3 Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26.

Art. 26 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.

- 1 Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
- 2 Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
- 3 Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
- 4 Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
- 5 I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 27 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.

- 1 I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
- 2 L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
- 3 I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
- 4 Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 28 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri.

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico – sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art.29 – Prevenzione dei danni o lesioni.

- 1 Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - 1.a utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

- 1.b portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischi per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - 1.c affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - 1.d acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - 1.e assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 2 Il Comune, congiuntamente alle Aziende Societarie Locali, secondo le linee guida che dovranno essere emanate a livello nazionale in conformità a quanto previsto dal comma 7 Art. 1 dell'Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 istituirà in collaborazione con gli Ordini Professionale dei Medici Veterinari, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali, percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione.
- 3 L'Ente in collaborazione con i servizi veterinari dell'ULSS, sulla base dell'anagrafe canina regionale al fine di tutela dell'incolumità pubblica decideranno qualiproprietari di cani avranno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi di cui al comma 2. Le spese riguardanti i percorsi formativi saranno a carico del proprietario del cane.

Art. 30 – Atti vietati.

- 1 Sono vietati:
- 1.a l'addestramento di cani al fine di esaltarne l'aggressività;
 - 1.b qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - 1.c la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1 cc. 2 e 3 della Legge 14/12/2000 n. 376;
 - 1.d gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie;
 - taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda se consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
 - 1.e la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
- 2 Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti.

TITOLO IVGATTI

Art. 31 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione si procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico che privato.

Art. 32 – Tutela e controllo della popolazione felina.

Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991, in particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

- Assicura, d'intesa con l'Azienda ULSS, direttamente o tramite convenzioni con le Associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
- Supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, con successivo reinserimento nel loro habitat originario.
- Vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà.
- Consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione.

Art. 33 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.

- 1 Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ULSS, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
- 2 Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private.

Art. 34 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi.

1. Il Comune, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Ambiente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario dell'ULSS per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 35 - Alimentazione dei gatti.

- 1 Le/i gattare/i potranno rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
- 2 Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 36 - Detenzione dei gatti di proprietà.

- 1 I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi. Le strutture per la lungodegenza devono essere dotate di un'ampia superficie di riposo nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
- 2 E' vietato:
 - 2.a tenere gatti legati con catene, corde o altro.
 - 2.b tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
- 3 Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 37 – Sterilizzazione.

L'ULSS su delega del Comune provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate.

Art. 38 - Custodia gatti randagi.

- 1 Il Comune può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso apposite strutture.
- 2 Il Comune predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V EQUINI

Art. 39 - Detenzione di equini.

- 1 In merito alle dimensioni minime dei ricoveri, si rimanda alle norme vigenti in materia.
- 2 Qualora gli equini siano custoditi in recinti all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono sempre essere nutriti in modo soddisfacente.
- 3 E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura di tre metri per tre metri, con una porta di misura minima di 1.5 mt. Riparati dalle correnti d'aria, con pavimentazione antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi e le feci devono venire asportate quotidianamente.
- 4 Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
- 5 Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

TITOLO VI VOLATILI

Art. 40 – Detenzione dei volatili.

- 1 I volatili per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
- 2 Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 41 – Dimensioni delle gabbie.

- 1 I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
- 2 E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
- 3 E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
- 4 E' vietato lasciare all'aperto nel periodo invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

Art. 42 – Controllo dei colombi in ambito urbano.

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per

tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.

Art. 43 – Tutela dei nidi di rondine.

E' vietato nel territorio del Comune la distruzione dei nidi di rondine. Possono essere concesse deroghe solo in caso di restauro o ristrutturazione di immobili, e comunque solo al di fuori del periodo di nidificazione (tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno) e previa autorizzazione degli uffici competenti e compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

TITOLO VII **Animali selvatici ed esotici**

Art. 44 – Definizione.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici così come definiti dall'artt. 21 - 22.

Art. 45 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 46 - Condizioni di custodia.

- 1 Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine.
- 2 E' vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.

TITOLO VIII **Animali acquatici**

Art. 47 – Ittiofauna.

E' fatto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna in vasche senza ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua;
- porre l'ittiofauna viva sopra al ghiaccio e/o in frigorifero, con l'esclusione di molluschi;
- vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
- mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente, la lunghezza minima del contenitore deve essere almeno 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.

Art. 48 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

- 1 Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
- 2 E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

- 3 In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico – fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 4 Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
- 5 I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

TITOLO IX

Divieti

Art. 49 - Spettacoli vietati.

- 1 Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
- 2 In particolare sono vietati:
 - 2.a i combattimenti tra animali;
 - 2.b l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
 - 2.c le corride;
 - 2.d il lancio delle anatre in acqua;
 - 2.e le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate;
 - 2.f altre manifestazioni simili.
- 3 E' vietata la realizzazione di Zoo, mostre zoologiche itineranti, mostre mercato e zoo safari che utilizzino animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.

Art. 50 - Premi vincita.

E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

Art. 51 - Vendita di animali, registrazione della movimentazione.

- 1 L'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o altre strutture, deve essere condizionata all'attento rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
- 2 I commercianti e i gestori di strutture che detengono mammiferi devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dai Servizi Veterinari ULSS, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 24 ore.
Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in modo da consentirne l'identificazione.

TITOLO X

Esposizioni e manifestazioni

Art. 52 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.

- 1 L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che auto dichiarano di non avere mai subito condanne per la violazione dell'art. 727 del Codice Penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
- 2 L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dal Comune su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la

durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

- 3 L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 4 Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa. La mancata presentazione è motivo di negazione della concessione dell'autorizzazione.

Art. 53 – Autorizzazioni

Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Este, deve richiedere l'autorizzazione con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, corredando la domanda con i seguenti documenti:

- pianta planimetrica anche in fotocopia
- relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie degli animali che si intendono detenere.
- descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.
- dichiarazione di un veterinario libero professionista che assicuri la sua presenza, completa di orari.

Art. 54 - Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti

Le manifestazioni o le esposizioni di cani o gatti potranno avere una durata massima di 48 ore; le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Art. 55 - Prescrizioni

- 1 Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio. Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
- 2 E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
- 3 Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.
- 4 Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, che gli animali stessi.
- 5 Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.
- 6 E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate.

Art. 56 – Identificazione.

- 1 Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere stati preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno inoltre essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.
- 2 I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.
- 3 Per tutte le altre specie animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente. In particolare gli animali definiti pericolosi e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione.

Art. 57 - Limite di età.

Non potranno essere oggetto di esposizione i cani e i gatti di età inferiore ai tre mesi.

Art. 58 – Registri.

E' fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di essere provvisti della documentazione prevista dalla legislazione vigente.

Art. 59 – Trasporto.

- 1 Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e rispondenti alla normativa vigente.
- 2 E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

Art. 60 - Trattamenti sanitari.

- 1 I cani e i gatti esposti devono essere stati sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ULSS competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- 2 Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ULSS, competenti per il luogo della manifestazione.

Art. 61 - Garanzie e controllo sanitario.

- 1 Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.
- 2 L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.
- 3 Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ULSS, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.
- 4 Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori. Sarà cura dell'organizzazione realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.
- 5 L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ULSS dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico. Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente.
- 6 Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
- 7 La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Sanzioni.

- 1 Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia sono sanzionate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n° 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge

n° 3/2003 con una somma da € 25,00 ad € 500,00.

- 2 In conformità a quanto previsto dall'art. 16 c. 2 della Legge 689/81 introdotto dall'art 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125, il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni potrà essere predeterminato in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 63 – Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ULSS, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, nonché tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 64 - Entrata in vigore.

Il Regolamento sulla Tutela degli Animali entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 65 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.